

Ordinanza del DEFR concernente l'esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

del 18 giugno 2010 (Stato 1° gennaio 2013)

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)¹,
visti gli articoli 20 capoverso 2, 21 capoverso 3 e 26 dell'ordinanza
del 19 maggio 2010² sulla sicurezza dei prodotti (OSPro);
visto l'articolo 13b capoverso 1 dell'ordinanza del 23 giugno 1999³ sugli ascensori,
ordina:*

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le competenze in materia di sorveglianza del mercato e il relativo finanziamento secondo l'articolo 20 OSPro per i prodotti seguenti (prodotti):

- a. macchine;
- b. ascensori;
- c. apparecchi a gas;
- d. attrezzature a pressione;
- e. recipienti semplici a pressione;
- f. dispositivi di protezione individuale (DPI);
- g. altri prodotti secondo l'articolo 19 lettera g OSPro.

Art. 2 «Azienda»

Nella presente ordinanza per «azienda» si intende un'azienda ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983⁴ sulla prevenzione degli infortuni (OPI).

Art. 3 Competenze

L'allegato definisce gli organi di controllo competenti per le singole categorie di prodotti.

RU **2010** 2867

¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS **930.111**

³ RS **819.13**

⁴ RS **832.30**

Art. 4 Coordinamento

¹ Se un prodotto rientra in varie categorie di prodotti, gli organi di controllo competenti coordinano le loro attività.

² In caso di conflitti di competenza decide la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Art. 5 Registro degli ascensori

L'ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA) tiene il registro degli ascensori secondo l'articolo 13*b* dell'ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori.

Art. 6 Finanziamento con i proventi degli emolumenti

Gli organi di controllo coprono le spese in primo luogo con i proventi degli emolumenti riscossi in virtù dell'OSPro.

Art. 7 Finanziamento con il premio supplementare

Gli organi d'esecuzione della legge federale del 20 marzo 1981⁵ sull'assicurazione contro gli infortuni preposti alla sorveglianza del mercato nelle aziende secondo gli articoli 22–24 OSPro coprono le spese con il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali secondo l'articolo 91 lettera f OPI⁶, nella misura in cui i proventi degli emolumenti riscossi in virtù dell'OSPro non sono sufficienti a coprire le spese.

Art. 8 Assunzione delle spese non coperte

¹ Le spese che non possono essere coperte né con gli emolumenti né con il premio supplementare sono a carico della SECO.

² Sono fatte salve le disposizioni contrattuali derogatorie convenute con gli organi di controllo competenti.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del DFE del 23 agosto 2005⁷ concernente le competenze in materia di esecuzione della legislazione sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici e il suo finanziamento è abrogata.

⁵ RS 832.20

⁶ RS 832.30

⁷ [RU 2005 4257, 2009 2573]

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010.

Allegato
(art. 3)

Categorie di prodotti e organi di controllo competenti

Categorie di prodotti	Organo di controllo competente
a. Macchine e quasi-macchine, in particolare secondo l'articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza del 2 aprile 2008 ⁸ sulle macchine:	
1. nelle aziende, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva)
2. al di fuori delle aziende, in particolare nell'ambito della circolazione stradale, dello sport e dell'economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui ai numeri 3 e 4,	Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upl)
3. nell'agricoltura e nell'orticoltura, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 4,	agris (Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera)
4. impianti di trasporto al di fuori delle aziende, in cui una struttura (cabina, ascensore, piattaforma, scale mobili, tappeti mobili o strutture simili) è spostata lungo una o più guide e la cui sicurezza non è disciplinata in altro modo a livello federale, ad eccezione dei materiali specifici per i parchi di divertimento.	Ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA)
b. Apparecchi a gas, in particolare secondo l'articolo 12 capoverso 1 OSPro, nonché altri prodotti destinati:	
1. alla produzione e all'impiego di combustibili e carburanti gassosi come il gas urbano, il gas naturale, il gas liquido, il gas di depurazione, il biogas o altri gas simili,	Società svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA)
2. alla produzione e all'impiego di gas tecnici e di gas per uso medico,	Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS)
3. alla saldatura, al taglio e a procedimenti affini in cui si utilizza il gas.	Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS)

Categorie di prodotti	Organo di controllo competente
<p>c. Dispositivi di protezione individuale, in particolare secondo l'articolo 12 capoverso 2 OSPro:</p> <ol style="list-style-type: none">1. nelle aziende, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,2. al di fuori delle aziende, in particolare nell'ambito della circolazione stradale, dello sport e dell'economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,3. nell'agricoltura e nell'orticoltura.	<p>Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) agriss (Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera)</p>
<p>d. Recipienti a pressione e attrezzature a pressione, in particolare secondo l'ordinanza del 20 novembre 2002⁹ sulle attrezzature a pressione e dell'ordinanza del 20 novembre 2002¹⁰ sui recipienti a pressione.</p>	<p>Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT)</p>
<p>e. Ascensori secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 23 giugno 1999¹¹ sugli ascensori:</p> <ol style="list-style-type: none">1. nelle aziende,2. al di fuori delle aziende.	<p>Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) Ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA)</p>
<p>f. Prodotti destinati alla saldatura, al taglio e a procedimenti affini in cui non si utilizza il gas.</p>	<p>Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS)</p>
<p>g. Prodotti per i sistemi di approvvigionamento idrico e le installazioni di acqua potabile.</p>	<p>Società svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA)</p>
<p>h. Prodotti che non sono contemplati alle lettere a-g del presente allegato:</p> <ol style="list-style-type: none">1. nelle aziende, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,	<p>Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva)</p>

⁹ RS 819.121

¹⁰ RS 819.122

¹¹ RS 819.13

Categorie di prodotti	Organo di controllo competente
2. al di fuori delle aziende, in particolare nell'ambito della circolazione stradale, dello sport e dell'economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,	Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi)
3. nell'agricoltura e nell'orticoltura.	agriss (Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera)
